

COMUNE DI CAMPOFORMIDO

Provincia di Udine

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI (IVI COMPRESA LA MATERIALE
AFFISSIONE DEI MANIFESTI - CODICE IDENTIFICATIVO
GARA _____

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

La gestione dovrà essere svolta in conformità al Decreto Legislativo 507/1993, al R.D. 14.04.1910, n. 639, al D. Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni alla normativa vigente e di settore, al regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con atti di Consiglio comunale n.62 del 27.06.94 e n.74 del 29.08.1994, esecutivo ai sensi dei Legge.

Art. 2 - Durata della concessione

La concessione ha durata di anni 2 (due) a partire dall'01.01.2017 fino al 31.12.2018. Scaduto il predetto termine la concessione si intenderà risolta senza obbligo di disdetta. Qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano l'abolizione o la modifica di parte delle entrate oggetto della concessione, il contratto sarà rinegoziato a condizione che i nuovi servizi siano conformi al progetto di base della presente concessione.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario non potrà procedere all'emissione e alla notifica di nuovi atti mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, in corso di vigenza contrattuale, riscuotendo gli importi relativi e trattenendo l'aggio di competenza.

Art. 3 - Corrispettivo per la gestione e rendiconti

Tutti i servizi oggetto di gara sono compensati ad aggio calcolato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso, con eccezione delle spese postali e di notifica che si intendono a carico degli utenti ed integralmente rimborsate al concessionario, al netto dei rimborsi effettuati.

L'aggio per il concessionario è stabilito nella misura risultante dalla gara.

Il minimo garantito se non raggiunto, dovrà essere versato contestualmente all'ultimo rendiconto riferito all'anno solare concluso.

E' previsto un minimo garantito annuo pari ad € 50.000,00 per imposta comunale sulla pubblicità e diritti affissioni, che il concessionario dovrà garantire.

Il concessionario dovrà incassare e riversare le somme mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente.

Negli stessi termini devono essere riversate anche somme eventualmente incassate in contanti, per le quali saranno utilizzati appositi bollettari preventivamente vidimati dal

comune, o tramite altri canali di pagamento consentiti.

Contestualmente al versamento il concessionario dovrà inviare al Comune, distintamente per ciascuna entrata, una comunicazione riportante gli estremi del versamento e l'importo riscosso nel periodo.

Alla medesima scadenza, il Concessionario trasmetterà al Comune la fattura per gli importi che si riferiscono ai suoi compensi, maggiorati dell'Iva.

Gli eventuali ritardi nei versamenti a favore del Comune comporteranno l'aggravio, sulle somme dovute, di un'indennità di mora come successivamente previsto all'Art. 11. Il Comune potrà procedere al recupero di tali sofferenze utilizzando il procedimento esecutivo previsto dalla vigente normativa.

Art. 4 - Cauzione definitiva

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente bando e del capitolato speciale, dell'eventuale risarcimento danni, il concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 di durata della concessione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento.

La cauzione verrà svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante che provvederà ad aggiudicare i servizi al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 5 - Assicurazione a carico del concessionario

Il concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

Art. 6 - Organizzazione del servizio

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza e il buon andamento.

A tal fine ha l'obbligo di allestire un apposito recapito, anche presso una attività terza, nell'ambito del territorio comunale o comunque entro 10 km dalla sede comunale in zona di facile raggiungimento e con adeguata disponibilità di parcheggio nelle vicinanze.

Alla data del verbale di consegna, in attesa di trovare una sede adeguata, il concessionario ha l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza.

All'esterno del recapito dovrà essere apposta una targa con la dicitura: Comune di Campoformido - Servizio Affissioni - Pubblicità (ditta....) nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.

Art. 7 – Gestione del servizio

Il concessionario elegge e mantiene in Comune di Campoformido per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale l'Amministrazione Comunale può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E' in ogni caso facoltà del Comune effettuare comunicazioni alla sede legale del concessionario.

La riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sarà effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione sarà improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Le tariffe ed i regolamenti comunali devono essere esposti nei locali del recapito allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

Art.8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario con il presente capitolato si obbliga:

- a) ad applicare le disposizioni normative vigenti;
- b) ad applicare il Regolamento deliberato dal Consiglio comunale;
- c) ad assumere, con oneri ad esclusivo proprio carico, personale in misura sufficiente ad assicurare il regolare andamento del servizio;
- d) ad inviare a tutti i contribuenti un avviso di scadenza almeno 45 giorni prima del periodo di pagamento;
- e) a ricevere gli eventuali richiami degli utenti, che dovranno essere trasmessi immediatamente all'Amministrazione comunale;
- f) a revisionare, a proprie spese, l'installazione di impianti in misura non inferiore a quelli previsti dal D.lgs. 507/93 e s.m. e i., nelle località che saranno indicate dall'amministrazione comunale.

Gli eventuali canoni per l'occupazione delle facciate sulle quali verranno affissi i quadri, tabelle ecc..per le pubbliche affissioni saranno a carico del concessionario, fatta eccezione per quelli affissi sugli edifici di proprietà comunale o collocati sopra suolo pubblico che saranno esenti dal pagamento di qualsiasi canone o tassa.

Art. 9 – Personale

Il concessionario deve impiegare le necessarie figure professionali, atte a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune. Il concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il personale incaricato per l'espletamento del servizio ed indicarne anticipatamente i successivi cambiamenti.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

Tutto il personale addetto al servizio, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Art. 10 - Rescissione del contratto di concessione

Prima del termine naturale della concessione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto per colpa del Concessionario nel caso in cui il Concessionario medesimo:

- subisca la cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs 446/97 istituito con DM 289/2000;
- non inizi i servizi oggetto della concessione alla data fissata dal Comune;
- interrompa il servizio senza giusta causa;
- non reintegri la cauzione definitiva in caso di parziale escussione;
- commetta gravi inadempimenti rispetto agli oneri ed obblighi contrattuali per almeno due volte consecutive previa diffida scritta da parte del Comune;
- commetta dolo o colpa grave ai danni dell'Ente o dei contribuenti nella gestione dei servizi oggetto di concessione;
- venga dichiarato fallito.

Art. 11 - Vigilanza e controllo

Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.

Il Responsabile del Servizio Tributi e il Responsabile della Polizia Municipale, ognuno per la rispettiva competenza, curano i rapporti con il concessionario vigilando, in collaborazione con gli altri servizi comunali, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale per il tramite del personale appositamente incaricato, può in qualunque momento disporre ispezioni e controlli preventivi, nonché richiedere documenti ed informazioni, anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

Di ogni verifica o controllo verrà steso apposito verbale in duplice copia uno dei quali rimarrà alla società concessionaria.

Il concessionario non potrà prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale fu concessa, dovrà coprire completamente i manifesti entro due giorni dalla scadenza, con i nuovi manifesti e/o con i fogli di carta colorata.

I nuovi manifesti ed i fogli di carta colorata dovranno essere di una consistenza tale da impedire che si possano vedere le parole dei manifesti coperti, altrimenti il concessionario sarà tenuto a togliere i manifesti scaduti.

Dovrà pure provvedere, senza indugio, alla rimozione delle affissioni e pubblicità abusive.

Art. 12 - Impianti per le Pubbliche affissioni

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione e a decorrere dalla data di affidamento del servizio, prende in consegna dal Comune gli impianti delle affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc) attualmente esistenti assumendo l'onere della manutenzione ordinaria.

Art. 13 - Richieste di affissione

Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 22 del D.Lgs. n. 507/93, nonché del richiamato Regolamento Comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede agli adempimenti conseguenti. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, devono inoltre essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla richiesta medesima ed all'eseguito versamento.

Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.

Art. 14 - Affissioni d'urgenza

I servizi di cui al presente articolo devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie.

A tale proposito il Concessionario è tenuto ad esporre all'interno del recapito apposita nota informativa.

Art. 15 - Contabilità, stampati e bollettari

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni, il Concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.

Il Concessionario a sua cura e spese, deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i

bollettari e quant'altro necessario alla corretta gestione del servizio. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, devono essere annotati in apposito registro ed opportunamente vidimati.

Il Concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti.

Art. 16 – Tariffe

Non sarà permesso al Concessionario di apportare variazioni o aggiunte di qualsiasi sorta in calce alle tariffe deliberate dal Comune.

Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre quelli previsti dalle tariffe stesse, salvo i puri rimborsi per spese di notifica e i costi per servizi resi nell'esclusivo interesse del contribuente quali l'emissione dei preavvisi di scadenza all'inizio di ogni esercizio.

Nel caso di variazione delle tariffe deliberate dal Comune nel corso dell'affidamento, in misura non inferiore al 10%, le condizioni economiche contrattuali saranno proporzionalmente ragguagliate al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento di tributi e/o diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

Art. 17 – Rettifiche e accertamenti d'ufficio

Il Concessionario procederà alle rettifiche e agli accertamenti d'ufficio notificando, anche tramite servizio postale, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 507/1993.

Art. 18 – Subappalto

Per i servizi in subappalto si applicano le disposizioni sancite dall'art.174 del D. Lgs. 50/2016. Non rientrano nel subappalto le attività relative alla materiale affissione dei manifesti, della tenuta del recapito, della stampa e spedizione e della manutenzione straordinaria degli impianti affissione.

Art. 19– Ricorsi

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario, ivi compresa la gestione dell'istituto della mediazione sancito dal D.Lgs, 156/2015 che ha operato la modificazione dell'art. 17-ter del D.Lgs. 546/1992.

Il Concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti l'eventuale contenzioso in essere derivante dall'operato del precedente concessionario.

Art. 20 - Spese Contrattuali

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico del Concessionario. Il contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata, non è soggetto a registrazione neppure in caso d'uso, in applicazione a quanto disposto dal D.P.R. 26.04.1986, n. 131 art. 7 e allegata tabella art. 5, e dall'art. 66 del D. Lgs. 112/99.

L'aggiudicatario, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, è tenuto a:

- Comunicare il nominativo del soggetto autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- Presentare la documentazione richiesta dalla stazione appaltante;
- Stipulare il contratto .

Art. 21 - Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, non risolvibili in via amministrativa, è competente il Foro di Udine

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 22 - Garanzia e riservatezza dei dati

Il concessionario del servizio assume l'incarico di titolare del trattamento dei dati con obbligo di garantirne la massima riservatezza, applicando la disciplina prevista in materia.

Art. 23 Norme finali

Per quanto non previsto dal presente capitolato prestazionale, sono espressamente richiamate tutte le norme del D. Lgs. 15/11/93 n. 507, del R. D. 14/04/1910 n. 639, del D. Lgs. 11/9/2000 n. 289, le disposizioni della legge 27/7/2000 n. 212, dei vigenti regolamenti comunali.